

Comunicazione del 5 giugno 2018 - Istruzioni operative per le segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri, le perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili e il coefficiente di leva finanziaria.

Si fa seguito alla comunicazione del 22 giugno 2016, con la quale è stata illustrata la pianificazione del passaggio verso l'adozione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza secondo le istruzioni e gli schemi forniti dalla *European Banking Authority* (EBA), e alla comunicazione del 18 ottobre 2017, in cui sono state indicate le date effettive di passaggio alle nuove modalità.

Sulla base di tale pianificazione, per le segnalazioni in materia di fondi propri e requisiti di fondi propri, perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili e coefficiente di leva finanziaria (c.d. COREP prudenziale)¹ le nuove modalità saranno adottate a partire dalla data contabile del 30 giugno 2018. Contestualmente queste informazioni non faranno più parte delle basi informative 1, 1F, Y e YF; queste ultime rimarranno comunque in vigore per i restanti ambiti informativi. Si precisa, inoltre, che il passaggio alle nuove modalità non riguarda le SIM escluse dall'ambito di applicazione del pacchetto "CRR/CRDIV", che continueranno a inviare le informazioni di loro pertinenza mediante la base informativa Y (cfr. sottosezione 4.10 della matrice dei conti).

Gli schemi segnaletici e le connesse istruzioni relative ai fondi propri e requisiti di fondi propri, alle perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili e al coefficiente di leva finanziaria saranno eliminati dalle Circolari n. 154 e 286 (cfr. allegato per il dettaglio) alla prima favorevole occasione.

Le predette segnalazioni dovranno essere trasmesse secondo il modello di rappresentazione dei dati *Data Point Model* (DPM) e la correlata tassonomia XBRL², seguendo le regole di compilazione previste dall'EBA (*EBA XBRL Filing Rules*). Le rilevazioni interessate comprendono i moduli³:

- "COREP_Con" per le informazioni a livello consolidato, a cui corrispondono le nuove basi informative "PRUC" per i gruppi bancari e di SIM e "PRCF" per i gruppi finanziari;
- "COREP_Ind" per le informazioni a livello individuale, a cui corrispondono le nuove basi informative "PRUI" per le banche e le SIM e "PRIF" per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B..

Si evidenzia che per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. si tratta delle prime segnalazioni a livello individuale da trasmettere secondo le nuove modalità.

Si precisa, inoltre, che le eventuali future rettifiche da parte degli enti segnalanti relative a date contabili che precedono l'adozione delle nuove modalità dovranno essere trasmesse in formato matriciale mediante le preesistenti basi informative. Riguardo al formato XBRL, la possibilità di trasmettere flussi di "rettifica" non è prevista; pertanto, nel caso in cui si renda necessario effettuare revisioni, dovrà essere prodotta una segnalazione completa in sostituzione della precedente.

Nella compilazione del file XBRL l'identificativo del segnalante dovrà essere valorizzato utilizzando i seguenti codici:

- per le banche italiane e le SIM, il codice LEI⁴ dell'intermediario;

¹ Tali informazioni sono definite all'interno del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (cfr. in particolare gli allegati I, II, VI, VII, X e XI). A livello nazionale gli obblighi segnaletici sono inoltre definiti nella Circolare n. 286.

² Si rimanda al sito dell'EBA per i documenti di riferimento (<https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks>).

³ Per "modulo" si intende una specifica rilevazione, ciascuna composta da uno o più *template*. Per ciascun modulo e una specifica data di riferimento, i segnalanti sono tenuti ad inviare un file istanza XBRL.

⁴ Il codice Legal Entity Identifier è composto da 20 cifre alfanumeriche ed è volto a individuare, su scala globale, ciascuna azienda operante sui mercati finanziari (si veda <https://www.gleif.org/en/lei-data/access-and-use-lei-data>).

- per le succursali di banche estere (comunitarie e extracomunitarie), il codice MFI⁵ dell'intermediario;
- per gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., il codice ABI⁶ dell'intermediario.

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante la piattaforma INFOSTAT, per la quale sono valide le medesime credenziali di accesso già in uso. Per tutte le questioni inerenti all'accesso a INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'*help desk* del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it; tel. 0647926459).

Eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni andranno inoltrate alla casella funzionale segnalazioni_eba_its@bancaditalia.it. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate in forma di F.A.Q. sul sito web della Banca d'Italia⁷, a beneficio di tutti i segnalanti.

Per quesiti sulla normativa segnaletica si rinvia al sistema di "*Questions and Answers*" dell'EBA.

⁵ Monetary Financial Institutions (http://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/elegass.en.html)

⁶ Il codice ABI deve essere privo del carattere di controllo.

⁷ <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/>.

SEZIONI E SOTTOSEZIONI DELLA NORMATIVA SEGNALETICA CHE VERRANNO ELIMINATE ALLA PRIMA FAVOREVOLE OCCASIONE⁸

<i>Descrizione</i>	<i>Circolare 286</i>	<i>Circolare 154</i>
Fondi propri su base individuale	Parte I – Sezione 1	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezione 4.1 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base individuale, sezione IV, sottosezione 4.1
Fondi propri su base consolidata	Parte I – Sezione 2	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezione 4.1 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base consolidata, sezione IV, sottosezione 4.1
Rischio di credito e di controparte su base individuale	Parte I – Sezione 3	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezione 4.2 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base individuale, sezione IV, sottosezione 4.2
Rischio di credito e di controparte su base consolidata	Parte I – Sezione 4	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezione 4.2 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base consolidata, sezione IV, sottosezione 4.2
Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato	Parte I – Sezione 7	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezione 4.4 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base individuale, sezione IV, sottosezione 4.4
Requisiti patrimoniali consolidati sui rischi di mercato	Parte I – Sezione 8	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezione 4.4 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base consolidata, sezione IV, sottosezione 4.4
Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo	Parte I – Sezione 9	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezione 4.5 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base individuale, sezione IV, sottosezione 4.5
Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo	Parte I – Sezione 10	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezione 4.5 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base consolidata, sezione IV, sottosezione 4.5
Posizione patrimoniale individuale	Parte I – Sezione 11	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezione 4.6 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base individuale, sezione IV, sottosezione 4.6
Posizione patrimoniale consolidata	Parte I – Sezione 12	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezione 4.6 Tomo III – Capitolo 3, segnalazioni su base consolidata, sezione IV, sottosezione 4.6
Leva finanziaria su base individuale	Parte I – Sezione 15	Tomo II – Capitolo 2, sezione IV, sottosezione 4.8
Leva finanziaria su base consolidata	Parte I – Sezione 16	Tomo II – Capitolo 3, sezione IV, sottosezione 4.8

⁸ L'elenco non esaurisce gli interventi che saranno necessari sulle Circolari segnaletiche per adeguarne coerentemente tutte le istruzioni alle nuove modalità di raccolta.